



**REGOLAMENTO TECNICO
PER LA CERTIFICAZIONE
DELL'INGEGNERE ESPERTO IN
SICUREZZA**

Approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 maggio 2025

SOMMARIO

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RUOLI E FUNZIONI	4
3. RIFERIMENTI	5
3.1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI DI SETTORE	5
3.2. RIFERIMENTI GENERALI	5
4. DEFINIZIONI	5
5. MODALITÀ OPERATIVE	6
5.1. REQUISITI DI ACCESSO ALL'ESAME	6
5.2. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	7
5.3. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
5.4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME	8
6. REGISTRO DEGLI INGEGNERI CERTIFICATI	9
7. RINNOVO DEL CERTIFICATO	9

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle competenze dei laureati in ingegneria che richiedono la certificazione come “ingegnere esperto in Sicurezza”.

Con il termine ingegneria della sicurezza si intende tutta una serie di metodologie multidisciplinari (impiantistiche, strutturali, chimiche, biologiche, mediche, ecc.) per assicurare la sicurezza delle persone durante la loro vita quotidiana (lavoratore, cittadino, utilizzatore di attrezzature, ecc.).

L’ingegnere esperto in Sicurezza per cui si richiede la certificazione si colloca prevalentemente in due ambiti:

- a. Ingegneria sicurezza di cantiere
- b. Ingegnere della sicurezza aziendale/industriale

Ingegneria sicurezza di cantiere

L’ingegnere esperto in sicurezza di cantiere può svolgere attività di coordinamento in fase di progetto ed in fase esecutiva di opere di ingegneria civile (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile).

Le conoscenze dell’ingegnere esperto in sicurezza di cantiere devono comprendere la legislazione, normative, linee guida, buone prassi inerenti la sicurezza e l’igiene del lavoro.

Ingegnere della sicurezza aziendale/industriale

L’ingegnere esperto in sicurezza aziendale/industriale può svolgere attività di consulenza, di progettazione e formazione; inoltre può acquisire incarichi quale responsabile esterno e/o interno della sicurezza aziendale come RSPP.

Le conoscenze dell’ingegnere per la sicurezza aziendale/industriale possono comprendere vari settori specifici quali a titolo non esaustivo:

- sicurezza di macchine (marcatrice CE) ed impianti (elettrico, gas, ecc.)
- sicurezza dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi
- sicurezza in ambito chimico e biologico

- sicurezza inerente incendio ed esplosione
- sicurezza grandi rischi (Direttiva Seveso e seguenti)
- fisica (acustica, vibrazioni, CEM, ecc.)
- attività formativa

Per svolgere il ruolo di ingegnere della sicurezza occorre quindi avere un'ottima formazione abbinata necessariamente a un percorso di studi adeguato e consono alle difficoltà degli ambienti nei quali si andrà a operare.

Pertanto la certificazione può essere rilasciata, a titolo non esaustivo, nelle seguenti specializzazioni (o loro mix):

- Sicurezza e igiene del lavoro, antinfortunistica
- Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- Piani di evacuazione e piani di emergenza
- Valutazione dei rischi
- Sicurezza antincendio (approccio ingegneristico)
- Prevenzione incendi (approccio prescrittivo)
- Protezione da radiazioni
- Stabilimenti industriali con sostanze pericolose
- Sistemi automatici di sicurezza
- Sicurezza degli impianti elettrici
- Protezione da atmosfere esplosive, sostanze pericolose, agenti biologici

Il candidato può tuttavia scegliere una diversa dizione per la propria specializzazione, come “abito su misura”, che sia però coerente con i requisiti di base del campo prescelto.

2. RUOLI E FUNZIONI

Nel campo più sopra descritto, nelle sue diversificate specializzazioni, l'Ingegnere esperto in sicurezza può ricoprire i seguenti ruoli/funzioni tecniche o occupazioni o loro “mix” (elenco non esaustivo):

1. libero professionista, firmatario in prima persona di progetti, consulenze, formazione, ecc. (macchine, impianti, acustica)
2. libero professionista o dipendente di una struttura di servizi professionali (studi con più addetti, società di consulenza, ecc.) ove svolge attività qualificata in ambito sicurezza;

3. imprenditore o titolare di azienda nel settore dei servizi alle imprese;
4. libero professionista o dipendente in ambito di impresa di produzione / servizi, ove svolge attività qualificate in ambito della sicurezza;
5. dipendente di aziende industriali, pubbliche e/o private, con mansioni qualificate in ambito sicurezza;
6. dipendente di amministrazioni pubbliche, con mansioni qualificate in sicurezza;
7. docente universitario e/o di scuola specialistica, ricercatore o responsabile di laboratorio con incarichi in ambito sicurezza.

3. RIFERIMENTI

3.1. Principali riferimenti normativi e legislativi di settore

- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
- ISO 45001
- D.Lgs. 17/2010
- Accordo Stato Regioni 21/12/2011
- Accordo Stato Regioni 07/07/2016
- Decreto interministeriale 06/03/2013.

3.2. Riferimenti generali

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del Personale”.
- Regolamento Generale per la Certificazione.

4. DEFINIZIONI

Si utilizzano termini e definizioni riportati nei documenti di riferimento, in particolare i seguenti:

Candidato: persona che svolge l'attività oggetto di certificazione e che partecipa al processo di certificazione.

Servizio: risultato dell'attività del candidato, che deve essere conforme a quanto previsto nel punto 5.1.2 del presente documento.

Organismo di Certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di certificazione di conformità, che consente di dichiarare che determinate persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato regolamento tecnico.

Valutazione: azione mediante la quale Certing accerta la competenza del candidato e controlla l'operato della persona da certificare al fine di giudicare la sua conformità alle norme, ai regolamenti e ai requisiti di riferimento.

Valutatore: ingegnere in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, verificate dall'Agenzia Certing.

Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole dello schema di certificazione.

Esame finale: colloquio tra candidato e Gruppo di valutazione teso a verificare il possesso delle competenze specifiche conformi a quelle previste per lo schema di certificazione richiesto.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. Requisiti di accesso all'esame

L'accesso all'esame è consentito ai candidati che durante la fase istruttoria dimostrano di possedere alcuni tra i requisiti riportati nei successivi punti:

5.1.1. Istruzione

Il requisito minimo per accedere alla certificazione è il possesso del diploma di laurea in ingegneria triennale o magistrale.

Qualora il ruolo da certificare rientrasse tra quelli riservati per legge, l'ingegnere dovrà risultare iscritto all'Ordine degli ingegneri provinciale nel settore di riferimento.

Per tutti i ruoli e le funzioni elencate nel Cap 2, l'ingegnere dovrà dimostrare conoscenze, abilità specifiche ed esperienze coerenti con il ruolo dichiarato, aggiornate con continuità nel corso della vita professionale.

5.1.2. Esperienza

Per quanto attiene alle esperienze, gli ingegneri con occupazione di cui al capitolo 2, dovranno, per esempio:

- Aver svolto incarichi diretti di coordinamento per conto di committenti privati e/o pubblici;
- Aver svolto incarichi diretti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per conto di committenti privati, pubblici con continuità per i settori ATECO di cui alla propria abilitazione ovvero parte di essi
- Aver svolto attività di consulenza in ambito sicurezza con incarichi diretti.

Il candidato deve documentare di aver maturato un'esperienza professionale nel campo e nelle specializzazioni descritte nel cap.1 o loro "mix", per un periodo minimo di 2 anni per la certificazione **Certing** e per un minimo di 5 anni per la certificazione **Certing Advanced**.

Le suddette esperienze dovranno essere dettagliatamente documentate (elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc.) eventualmente corredate da lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc.) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività. Qualora la documentazione non sia dotata formalmente di tutte le informazioni prima elencate, dovrà comunque poter essere riferita al candidato al di fuori di ogni ragionevole dubbio e atta a permettere la valutazione da parte del gruppo di valutazione dell'attività svolta (cap. 5.3).

Qualora il candidato sia impossibilitato a presentare detta documentazione (per motivi di riservatezza o altro), è possibile documentare le esperienze attraverso lettere di referenza, lettere di incarico, fatture o dichiarazioni scritte del candidato, in cui sia specificata per ogni esperienza l'attività svolta in dettaglio, possibilmente indicando siti internet che riportino informazioni al riguardo.

Il candidato dovrà inoltre documentare di essersi aggiornato riguardo normative, tecniche, tecnologie, ecc. relativamente al campo per cui richiede la certificazione, negli stessi periodi (biennio o quinquennio) previsti per le esperienze, in maniera formale o informale.

Per essere ammessi all'esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, attraverso:

- la presentazione di idonea documentazione;
- il richiamo della stessa documentazione in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli art. 47 e 76 del D.P.R. 445:2000 e comunque soggetta a verifica su richiesta da parte di Certing (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

5.2. Richiesta di certificazione

Il candidato che intende ottenere la certificazione deve presentare richiesta attraverso la piattaforma Certing accedendo con le credenziali di riconoscimento attribuite dall'Albo unico alla prima iscrizione.

Al ricevimento della richiesta l'Agenzia Certing verifica la completezza dei dati ed effettua la verifica dei requisiti sopra indicati, con particolare attenzione alla formazione ed esperienza lavorativa specifica maturata nel campo di competenza.

Nel caso di esito non soddisfacente viene richiesta al candidato l'integrazione delle esperienze e/o della formazione fornite, per soddisfare i requisiti.

5.3. Valutazione della documentazione

Verificati i requisiti formali, al candidato viene richiesto di inserire in piattaforma la documentazione probatoria a supporto della richiesta di certificazione. La documentazione dovrà attestare la capacità personale di assunzione di responsabilità del candidato in riferimento al ruolo di ingegnere esperto in sicurezza e l'aggiornamento formativo sulla specifica materia.

La documentazione esibita potrà consistere in elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc. e qualsiasi altro documento utile a dimostrare un'attività professionale tracciabile, da cui si evinca l'assunzione di responsabilità per le mansioni caratteristiche dell'ingegnere esperto in sicurezza. Il gruppo di Valutazione analizza e verifica la documentazione presentata ed esprime una valutazione in merito, redigendo apposito verbale. In fase di valutazione ciascun valutatore può richiedere integrazione della documentazione, utile ad un'analisi oggettiva della richiesta.

5.4. Svolgimento dell'esame

A seguito della valutazione documentale viene definita la sessione di esame in cui il candidato si confronta con il gruppo di valutazione. L'esame è costituito da un colloquio che si svolge da remoto, in video conferenza, o presso una sede qualificata dell'Agenzia Certing sul territorio, comunicata tempestivamente al candidato.

Il colloquio verte su un confronto con il candidato, della durata minima di 40 minuti, teso sostanzialmente a saggiare la veridicità di quanto presentato dal candidato nel CV e nella documentazione probatoria, in relazione alla richiesta di certificazione.

Il colloquio ha quindi lo scopo di:

- confermare le competenze acquisite in relazione ai titoli posseduti dal candidato;
- approfondire le tematiche illustrate nei documenti tecnici presentati;
- approfondire la capacità del candidato di calarsi in situazioni tipiche del ruolo per il quale si candida;
- produrre eventuali approfondimenti su punti selezionati, necessari ad una migliore valutazione della documentazione prodotta.

Le domande poste al candidato dal Gruppo di Valutazione, dovranno toccare i punti sopra esposti, fino a raggiungere il convincimento che vi sia coerenza tra le conoscenze, abilità ed esperienze del candidato e il campo con l'eventuale che egli chiede di certificare.

Al termine del colloquio il Gruppo di Valutazione, stila un verbale nel quale sono riportati l'esito e le motivazioni che lo hanno generato.

5.5. Ripetizione dell'esame

Nel caso il candidato venga respinto, questi potrà ripetere l'esame dopo aver colmato le lacune evidenziate ed opportunamente definite e circostanziate, inoltrando nuova richiesta di certificazione.

6. REGISTRO DEGLI INGEGNERI CERTIFICATI

Ogni professionista certificato viene iscritto nel "Registro degli Ingegneri certificati", pubblicato sul sito dell'agenzia. Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

Certing provvede a comunicare periodicamente ad ACCREDIA l'elenco delle persone certificate e le modifiche allo stato delle certificazioni rilasciate.

7. RINNOVO DEL CERTIFICATO

La certificazione ha una durata di **tre** anni.

In prossimità della scadenza, l'ingegnere certificato che desidera rinnovare la certificazione dovrà fornire all'Agenzia Certing, attraverso la piattaforma di certificazione, evidenze di aver mantenuto la continuità operativa tramite adeguata documentazione, delle attività svolte nel triennio e degli eventuali aggiornamenti formativi nel campo/specializzazione per il quale è certificato.

L'Agenzia Certing verifica che la documentazione sia conforme ai requisiti e l'esame sarà gestita da un solo valutatore, senza colloquio se la richiesta di rinnovo riguarda la medesima dizione della certificazione in scadenza.

In sede di rinnovo è possibile modificare il livello e la (eventuale) specializzazione richiamate nel certificato. In questi casi la documentazione prodotta dovrà ricoprire un arco temporale congruo (che è di cinque anni nelle certificazioni advanced) e sottoporsi ad un colloquio di valutazione.

Per modificare il campo si dovrà, invece, fare richiesta di nuova certificazione. La mancata presentazione della domanda di conferma della certificazione alla scadenza triennale comporta la decadenza automatica della stessa.